

DCO 47/11

MERCATO DEL GAS NATURALE
modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia
prima nel servizio di tutela
- ORIENTAMENTI -

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
22 dicembre 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di modalità di definizione della componente relativa alla materia prima del gas naturale ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG).

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 77/11, la cui conclusione è prevista entro il 29 febbraio 2012.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **30 gennaio 2012**, al fine di consentire ulteriori eventuali confronti degli uffici con operatori e consumatori e la tempestiva chiusura del suddetto procedimento. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'ingrosso

Unità Mercati Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

PARTE I: INTRODUZIONE	4
1 Premessa	4
1.1 Elementi di contesto	4
2 L'attuale struttura della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso	4
2.1 Modalità di determinazione	4
2.2 Elementi di criticità	5
3 Le ragioni dell'intervento	6
PARTE II: LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO	8
4 Premessa	8
4.1 Il perimetro della riforma	8
5 Le modalità di calcolo dell'indice T.O.P.	9
5.1 Premessa	9
5.2 La definizione di condizioni standard di approvvigionamento	10
6 Le opzioni di riforma	12
6.1 Opzione 1: la ponderazione	12
6.2 Opzione 2: il collar	13
7 Il segnale di prezzo della componente CCI_t^{new}	14
8 La formula della componente CCI_t^{new} nelle due opzioni proposte	15
PARTE III: LA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI FINALI RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA SULLA BASE DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO	16
9 Premessa	16
10 Elementi di valutazione per la determinazione dei corrispettivi relativi alla materia prima (corrispettivi $PING_{GAS}$)	17
10.1 Differenziazione per tipologia	17
10.2 Periodicità di aggiornamento	18
11 Determinazioni sulla base dei valori attesi della componente CCI_t^{new}	19
11.1 Premessa	19
11.2 Articolazione temporale dei corrispettivi $PING_{GAS}$	19
11.3 Orizzonte temporale per la quantificazione dei corrispettivi	20
11.4 Sintesi di metodologie di calcolo	21
12 Determinazioni di eventuali recuperi relativi a periodi pregressi	22
12.1 Premessa	22
12.2 La metodologia di quantificazione del recupero	22
12.3 Determinazione aliquota di recupero	24
13 Modifiche delle altre componenti delle condizioni economiche di fornitura per i clienti serviti in regime di tutela	24
13.2 Componente trasporto QT	24
13.3 Componente stoccaggio QS	25

PARTE I: INTRODUZIONE

1 Premessa

1.1 Elementi di contesto

- 1.1.1 Ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.
- 1.1.2 L'art. 1, comma 3 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta".
- 1.1.3 Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni legislative riportate al precedente punto.
- 1.1.4 L'art. 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle Autorità di regolazione, la vigilanza: alla lettera i) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso; alla lettera j) sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale.
- 1.1.5 Su queste basi normative la deliberazione 23 giugno 2011 ARG/gas 77/11 ha avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente CCI_t , a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle evoluzioni del mercato legate all'implementazione del bilanciamento di merito economico, nonché delle disposizioni attuative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo n. 130/10.

2 **L'attuale struttura della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso**

2.1 Modalità di determinazione

- 2.1.1 L'articolo 6 del TIVG definisce la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_t) come somma di due corrispettivi: un corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (di seguito: QE_t) e un corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso (di seguito: QCI). Il corrispettivo QE_t e la componente CCI_t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre, a partire dal mese di gennaio.
- 2.1.2 Il corrispettivo QE_t è calcolato trimestralmente secondo la formula di cui all'articolo 6.2 del TIVG. Il livello di tale corrispettivo è funzione di un paniere di prodotti petroliferi, le cui quotazioni mensili sono pesate e mediate sui nove mesi precedenti, a partire dal penultimo (es.: formula 9.2.3.). Tale algoritmo è stato storicamente definito dall'Autorità con l'obiettivo di riflettere il livello dei costi efficienti dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo, riferiti ai punti di consegna contrattuali.

- 2.1.3 Il corrispettivo QCI è fissato pari a 0,930484 euro/GJ (circa 3,5 centesimi di euro/mc) ai sensi dell'art. 6 del TIVG e tiene conto, tra l'altro, dei costi necessari a trasportare il gas dai punti di consegna contrattuali alla frontiera italiana.
- 2.1.4 L'attuale modalità di determinazione della componente CCI_t , costruita a partire dai contratti di approvvigionamento di lungo periodo, non incorpora elementi di mercato quali la variabilità stagionale dei prezzi del gas (es.: prezzi alti d'inverno e bassi d'estate), frutto delle oscillazioni della domanda legate alla climatica e delle condizioni di offerta con cui quest'ultima si confronta (es.: eventuali situazioni di scarsità o di eccesso di offerta). La componente CCI_t è infatti condizionata, come i citati contratti di approvvigionamento, dall'andamento delle quotazioni del Brent (e dei suoi derivati) e del tasso di cambio Euro – Dollaro, la cui trasposizione nell'algoritmo di calcolo, mediante il criterio delle medie mobili, avviene con un ritardo temporale e con una persistenza (es.: medie a 9 mesi) tali da produrre addirittura andamenti anticiclici.

2.2 Elementi di criticità

- 2.2.1 Le ragioni alla base dei criteri con cui l'Autorità ha determinato, a partire dal 1999¹, quindi aggiornato e modificato fino ad oggi² la struttura della componente CCI_t derivano principalmente dall'assetto complessivo in cui si è strutturato il mercato all'ingrosso del gas naturale. In particolare, l'assenza di un riferimento di mercato per il gas all'ingrosso sufficientemente liquido e al contempo la presenza di potere di mercato dell'operatore dominante hanno impedito finora l'utilizzo di riferimenti di mercato nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela.
- 2.2.2 Per le medesime considerazioni, la disciplina relativa alla componente CCI_t , è richiamata anche in materie diverse della determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela, diventando il criterio cui riferirsi, nella regolazione del settore gas e del settore elettrico, ogni volta che è necessario determinare il valore del gas naturale ceduto all'ingrosso. A titolo di esempio si ricordano le deliberazioni n. 249/06 e seguiti³, 111/06⁴ e ARG/gas 182/09⁵.
- 2.2.3 Le modalità di determinazione della componente CCI_t rispondono al perseguimento di obiettivi tra loro talvolta antitetici: dal contenimento della volatilità dei corrispettivi applicati ai clienti finali serviti in regime di tutela, all'aderenza ai costi degli operatori, dall'incentivazione alla contrattazione efficiente, al controllo del potere di mercato all'ingrosso. La presenza di obiettivi, tra loro anche conflittuali, ha comportato la necessità nel tempo di effettuare un continuo monitoraggio e ha fatto spesso sorgere l'esigenza di rivedere le modalità di determinazione della componente.
- 2.2.4 Dal punto di vista strettamente tecnico di definizione degli algoritmi, le criticità riguardano l'impossibilità di definire una struttura di calcolo, da un lato robusta

¹ deliberazione n. 52/99

² deliberazione ARG/gas 77/11 recante, tra l'altro, la modifica del coefficiente K.

³ ai fini dell'aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92.

⁴ ai fini della determinazione dei corrispettivi per gli anni 2011 e 2012, (allegato A, art. 64.14, lettera a), nell'ambito delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

⁵ Ai fini della valorizzazione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto.

rispetto a shock macroeconomici, dall'altro capace di fornire una stima corretta dei costi di approvvigionamento degli operatori, adattandosi, con ritardi temporali ragionevoli, anche in caso di rinegoziazioni contrattuali che ne modificano la struttura.

- 2.2.5 È un fatto che la disciplina di calcolo del valore della materia prima gas sia stata rivista dall'Autorità mediamente circa ogni due anni nell'ultimo decennio al fine di mantenere l'allineamento con il livello di costi efficiente a seguito di variazioni del quadro economico di riferimento.
- 2.2.6 Da queste considerazioni emerge l'ormai improrogabile necessità di un intervento organico di riforma della disciplina di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela – oggetto della presente consultazione – per valutare se la disponibilità di nuovi riferimenti di mercato, come quelli citati nella delibera di avvio ARG/gas 77/11, e l'aumento della liquidità a fronte degli interventi legislativi introdotti con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10) consentano non più solo una “manutenzione” dei criteri di calcolo dell'articolo 6 del TIVG, ma anche l'introduzione di elementi nuovi, in una prospettiva più di mercato.

3 Le ragioni dell'intervento

- 3.1.1 In termini strettamente teorici le modalità di determinazione del corrispettivo CCI_t dovrebbero essere riviste nel momento in cui, anche a fronte di interventi legislativi di riforma del mercato del gas naturale, si crei un mercato all'ingrosso del gas naturale liquido, su cui sia possibile approvvigionarsi per l'intero fabbisogno, con una pluralità di prodotti disponibili quotati. In questo quadro:
- a) il corrispettivo CCI_t potrebbe essere definito a partire dai prezzi rilevabili nei mercati (spot o a termine), con il duplice vantaggio di incorporare automaticamente le posizioni di costo degli operatori, riducendone i rischi, e di trasmettere anche al cliente finale servito nel regime di tutela segnali di prezzo in linea con il mercato stesso;
 - b) il ruolo dell'Autorità sarebbe quello di stabilire un iter graduale di transizione dal regime attuale a quello di mercato, di definire le nuove modalità di calcolo del corrispettivo da applicare ai clienti finali e di vigilare sulla formazione dei prezzi nel mercato all'ingrosso al fine di identificare eventuali effetti legati al potere di mercato degli operatori dominanti.
- 3.1.2 A partire dall'1 dicembre 2011 è diventata operativa la riforma del bilanciamento di merito economico⁶ con la nascita di una piattaforma centralizzata ed accessibile a tutti gli operatori, ove acquisire, sulla base di criteri di merito economico (ossia dell'offerta più conveniente), le risorse necessarie a bilanciare le posizioni e garantire il costante equilibrio della rete, ai fini della sicurezza del sistema. In particolare, nella piattaforma organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici, gli operatori offrono la disponibilità a ridurre o aumentare il gas immesso o prelevato dagli stoccaggi ed il responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas, acquisisce le risorse necessarie ad assicurare l'equilibrio complessivo del sistema.
- 3.1.3 La formazione e la conseguente disponibilità di una valorizzazione del gas ai fini del bilanciamento giornaliero del sistema, oltre a introdurre meccanismi di mercato che accrescono la flessibilità e la liquidità dell'offerta, costituisce un valido riferimento di mercato.

⁶ deliberazione ARG/gas 45/11 e s.m..

- 3.1.4 Anche alla luce di queste recenti evoluzioni, il presente documento per la consultazione illustra alcuni orientamenti dell’Autorità relativi alle modalità con cui utilizzare, con tutte le gradualità del caso, già a partire dall’1 ottobre 2012, i citati nuovi riferimenti di mercato nel calcolo delle condizioni economiche di fornitura per i clienti del servizio di tutela. Tale previsione, viste le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche per i clienti finali, definite in anticipo rispetto al trimestre di applicazione, comporta la necessità di stabilire:
- a) le modalità di determinazione del livello di riferimento dei costi per l’approvvigionamento della materia prima (di seguito: componente CCI_t^{new});
 - b) le modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare ai clienti finali serviti in regime di tutela (di seguito: corrispettivo $PING_{GAS}$) con l’obiettivo di coprire i suddetti costi di approvvigionamento.
- 3.1.5 La Parte II del presente documento per la consultazione evidenzia gli orientamenti dell’Autorità in tema di determinazione della componente CCI_t^{new} , mentre nella successiva Parte III sono riportati gli orientamenti in tema di corrispettivi da applicare ai clienti finali cui è erogato il servizio di tutela.

PARTE II: LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO

4 Premessa

4.1 Il perimetro della riforma

- 4.1.1 La contestualizzazione dello scenario descritto nella Parte I non può prescindere da almeno due considerazioni preliminari:
- a) il nuovo regime di bilanciamento non elimina la possibilità di comportamenti strategici, anche attraverso l'esercizio del potere di mercato, ma contribuisce a rendere tali comportamenti evidenti rispetto all'opacità del passato;
 - b) l'avvio del mercato del bilanciamento è troppo recente e dunque sono possibili oggi solo ipotesi circa la sua maturità, la sua liquidità e le strategie che gli operatori adotteranno a regime.
- 4.1.2 Per queste ragioni dunque, se da un lato risulta possibile e opportuna una ridefinizione della struttura della componente CCI_t^{new} che tenga conto delle innovazioni legate al mercato del bilanciamento, dall'altro non vi sono attualmente le condizioni per una sostituzione integrale dei criteri utilizzati oggi. La definizione della modalità con cui i nuovi riferimenti di mercato disponibili vengono introdotti nel calcolo della componente CCI_t^{new} e, quindi, del prezzo per i clienti finali, non può che avvenire assicurando un'opportuna transizione a partire dalle modalità vigenti, anche per evitare possibili soluzioni di continuità nella determinazione delle condizioni economiche per i clienti finali.
- 4.1.3 Il presupposto principale dell'intervento di riforma, nonché condizione necessaria per sua fattibilità, è pertanto la gradualità, ovvero l'identificazione di un iter pluriennale durante il quale i criteri con cui oggi è calcolata la componente CCI_t , vengano affiancati dai nuovi riferimenti di mercato. In dettaglio, ciò implica un ampliamento degli strumenti necessari al calcolo della componente CCI_t^{new} , che devono comprendere:
- a) un indice costruito a partire dall'attuale algoritmo per la determinazione dei costi di approvvigionamento di cui all'art. 6 del TIVG, rendendo ancora più trasparenti i criteri di scelta delle variabili utilizzate (di seguito: *indice T.O.P.*);
 - b) un indice, che tenga conto delle negoziazioni di mercato, costruito, almeno in questa prima fase, a partire dai prezzi di bilanciamento (di seguito: *indice mercato*);
 - c) un meccanismo di ponderazione o di trigger tra gli indici di cui ai due punti precedenti, in cui, almeno in fase di avvio, l'incidenza dell'*indice T.O.P.* sia preponderante.
- 4.1.4 Una struttura di calcolo costruita con i tre strumenti sopra citati presenta almeno i seguenti vantaggi:
- a) con riferimento ai soggetti che erogano il servizio di tutela, una struttura di costi più allineata alle (nuove) possibilità di approvvigionamento del gas naturale;
 - b) con riferimento ai clienti serviti nel regime di tutela, la trasmissione dei (primi) segnali di prezzo registrati sul mercato (del bilanciamento).
- 4.1.5 Le considerazioni finora proposte sono comuni alle due opzioni di determinazione della componente CCI_t^{new} che l'Autorità intende valutare:

- a) opzione 1 - “Ponderazione”: la componente CCI_t^{new} è calcolata come media ponderata tra l'*indice T.O.P.* e l'*indice mercato* per il trimestre di riferimento;
- b) opzione 2 - “Collar”: la componente CCI_t^{new} è definita a partire dall'*indice mercato* per il trimestre di riferimento, consentendone tuttavia l'oscillazione all'interno di un banda predefinita annualmente. Il livello minimo (“*floor*”) e quello massimo (“*cap*”) della banda sono definiti secondo fattori moltiplicativi applicati all'*indice T.O.P.*.

4.1.6 Come sopra evidenziato, la determinazione dell'*indice T.O.P.* è prevista a partire dalle attuali modalità di calcolo della componente CCI_t , comunque oggetto di revisione. Gli orientamenti dell'Autorità per questa revisione sono sintetizzati nel paragrafo 5, mentre le opzioni di determinazione della componente CCI_t^{new} sono esposte nel successivo paragrafo 6.

Q1: *Si condivide, ai fini del calcolo del livello di riferimento dei costi per l'approvvigionamento della materia prima (CCI_t^{new}), di considerare l'indice mercato, ovvero un indice che tiene conto della contrattazioni di mercato costruito, almeno in questa prima fase, a partire dei prezzi di bilanciamento?*

5 Le modalità di calcolo dell'*indice T.O.P.*

5.1 Premessa


- 5.1.1 La valorizzazione della materia prima gas ottenuta con i criteri di calcolo di cui all'art. 6 del TIVG, non è utilizzabile tal quale per la definizione dell'*indice T.O.P.*, anche in quanto riferita ad un punto di consegna diverso rispetto all'*indice mercato*. Per rendere i due indici confrontabili è necessario infatti riferire entrambi gli indici al punto di scambio virtuale (PSV), cui tipicamente si riferiscono le transazioni degli operatori e cui verrà riferita la componente CCI_t^{new} .
- 5.1.2 Concettualmente si tratta pertanto di individuare, per la definizione dell'*indice T.O.P.*, condizioni standard di approvvigionamento al PSV che siano rappresentative di condizioni di funzionamento efficiente del mercato e omogenee e confrontabili con l'*indice mercato*.
- 5.1.3 La definizione delle condizioni standard di approvvigionamento deve, pertanto, ispirarsi ad alcuni principi:
 - a) la conoscibilità anticipata delle modalità di determinazione dell'*indice T.O.P.*, in modo da garantire certezza agli operatori;
 - b) l'efficienza, a partire dalle condizioni di approvvigionamento registrate sul mercato (es: contratti pluriennali di approvvigionamento);
 - c) la rappresentatività delle condizioni prevalenti di approvvigionamento registrate sul mercato;
 - d) l'accessibilità, ovvero la possibilità di approvvigionarsi a tali condizioni;
 - e) la facilità di copertura, traducibile in ultima istanza nella facilità di previsione degli andamenti futuri delle condizioni di riferimento e dunque nell'utilizzo di una formula dell'*indice T.O.P.* facilmente simulabile, priva di discontinuità non note ex ante (es: soglia di invarianza) e indicizzata sulla base di prodotti negoziabili su mercati liquidi.

5.2 La definizione di condizioni standard di approvvigionamento


- 5.2.1 La costruzione dell'*indice T.O.P.*, può essere perfezionata proceduralizzando i criteri con cui l'Autorità analizza i costi di approvvigionamento degli operatori e ne stima i livelli e le dinamiche per definire le condizioni standard di approvvigionamento. Per questa ragione l'Autorità è orientata a rendere maggiormente trasparenti le modalità con cui tali condizioni sono definite, rivedendo le attuali modalità di calcolo, sia secondo un profilo metodologico, che secondo un profilo sostanziale.
- 5.2.2 Il profilo metodologico riguarda le modalità di trattamento delle “variabili di input” e implica la determinazione de:
- a) i parametri per la definizione, sulla base dei criteri sopra richiamati, delle condizioni standard di approvvigionamento al PSV ed, in particolare, i contratti di approvvigionamento considerati ai fini della definizione del campione di analisi: si propone di considerare i contratti pluriennali di approvvigionamento (di seguito: contratti T.O.P.) degli operatori che hanno dichiarato una quota di mercato all'ingrosso detenuta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, n. 130/10 non inferiore al 10% (di seguito: operatore T.O.P.);
 - b) i criteri in base ai quali i contratti T.O.P. raccolti entrano a far parte del campione selezionato: si propone, almeno in una fase iniziale, di considerare rilevanti, ai fini del campione, tutti i contratti T.O.P. degli operatori T.O.P., con un volume approvvigionato nell'anno termico precedente non inferiore a 100 milioni di GJ (circa 2,6 miliardi di mc) e comunque almeno un contratto (quello principale) per operatore;
 - c) la frequenza con cui le informazioni relative ai contratti T.O.P. od ai loro aggiornamenti sono raccolti dall'Autorità: si propone che la frequenza sia annuale, tra i mesi di dicembre e gennaio di ogni anno, con riferimento:
 - i. alla quota di mercato all'ingrosso attestata sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del decreto legislativo, n. 130/10, e comunicata, tra gli altri, all'Autorità, nel mese di aprile precedente;
 - ii. ai volumi approvvigionati nell'anno termico precedente.
- 5.2.3 Va fin d'ora premesso che, sebbene sia necessaria una definizione iniziale dei criteri di raccolta e selezione dei contratti T.O.P., essi possono essere rivisti nel tempo sulla base di evidenze che ne dimostrino una loro eventuale inadeguata specificazione (es.: la soglia dei 100 milioni di Gj, rinegoziazioni).
- 5.2.4 Il profilo sostanziale riguarda l'“output”, oggi rappresentato dall'art. 6 del TIVG, ovvero la definizione della formula per la determinazione e l'aggiornamento dell'*indice T.O.P.* a partire dalle condizioni standard di approvvigionamento sopra richiamate. Qui basti ricordare che esso comporta la determinazione de:
- a) i criteri con cui vengono definiti i parametri (intercette, pendenze, eventuali discontinuità) della formula a partire dai contratti del campione selezionato e da eventuali altri elementi ritenuti rilevanti;
 - b) gli ulteriori costi di trasporto, internazionale e nazionale, da considerare ai fini di rendere omogeneo il confronto con l'*indice mercato*.
- 5.2.5 Così come avviene per i contratti di lungo periodo che prevedono finestre temporali di rinegoziazione tipicamente triennali, anche la formula per determinare l'*indice T.O.P.* può prevedere alcune condizioni, che, se verificate, possono condurre ad una sua revisione. Nell'ambito delle proposte precedentemente descritte, esistono condizioni ex – ante di revisione della formula, e condizioni ex – post. Si propone

che tali condizioni siano verificate dall’Autorità nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno (di seguito: periodo di revisione) al fine di definire la formula di determinazione dell’*indice T.O.P.* entro febbraio di ogni anno, operativa non prima dell’ottobre successivo.

- 5.2.6 Le condizioni ex – ante riguardano ad esempio informazioni che modificano le condizioni standard di approvvigionamento, come nel caso di rinegoziazioni contrattuali, interruzione delle forniture da un contratto T.O.P. presente nel campione o avvio di un nuovo contratto che dovrebbe entrare nel campione. Le condizioni ex – post fanno riferimento ad eventuali disallineamenti tra il valore dell’*indice T.O.P.* calcolato sulla base dei dati in valore atteso e il valore del medesimo indice calcolato sulla base dei dati effettivi, noti nel periodo di revisione successivo.
- 5.2.7 Gli schemi di seguito riportati riassumono il possibile processo di definizione e revisione della formula per determinare l’*indice T.O.P.* e il ciclo di definizione e operatività.



– Schema 1: processo di definizione e revisione della formula per determinare l’*indice T.O.P.* –



– Schema 2: ciclo di definizione e operatività dell'indice T.O.P. –

- Q2:** Quali parametri si ritiene debbano essere tenuti in considerazione per la definizione delle condizioni standard di approvvigionamento ?
- Q3:** Si ritiene sia necessario integrare i criteri di selezione degli operatori T.O.P. e dei contratti T.O.P.? Quali ulteriori criteri dovrebbero essere considerati?
- Q4:** Si ritiene che l'indice T.O.P. sia definito con sufficiente anticipo? Più in generale si condividono la tempistica e la frequenza di raccolta dati > analisi > verifica di eventuali condizioni di revisione > definizione della formula dell'indice T.O.P.?

6 Le opzioni di riforma

6.1 Opzione 1: la ponderazione

- 6.1.1 Nell'ipotesi "ponderazione" gli elementi determinanti sono la definizione iniziale e l'evoluzione nel tempo dei pesi da attribuire all'*indice mercato* come complemento a 1 dell'*indice T.O.P.*. La gradualità dell'intervento di riforma, si concretizza nella definizione di un peso iniziale da attribuire all'*indice mercato*, a partire da ottobre 2012 e di un criterio o più criteri da seguire per definire l'incremento del peso di anno in anno.
- 6.1.2 Il peso iniziale da attribuire all'*indice mercato*, a partire da ottobre 2012, non deve essere eccessivamente ridotto da rendere trascurabili gli effetti delle modifiche introdotte, ma neanche eccessivo da sbilanciare il calcolo del corrispettivo CCI_t^{new} rispetto alle esigenze di gradualità e continuità sopra evidenziate. Per queste ragioni, l'Autorità intende prevedere che il peso da attribuire all'*indice mercato* sia compreso tra il 5% e il 10% per il primo anno termico.
- 6.1.3 Nello specifico, in merito alla dinamica di crescita dei pesi, l'Autorità intende definire, contestualmente all'*indice T.O.P.* nel periodo di revisione, incrementi annuali del peso da attribuire all'*indice mercato*, comunque operativi dall'ottobre successivo (es: +5%). Tali incrementi potrebbero essere, ad esempio, correlati alla liquidità del mercato del bilanciamento, in termini di volumi scambiati.

- Q5:** *Si condividono i pesi da attribuire all'indice mercato a partire da ottobre 2012, ai fini del calcolo del livello di riferimento dei costi per l'approvvigionamento della materia prima (CCI_t^{new})?*
- Q6:** *Si ritiene che sia opportuno che il peso da attribuire all'indice mercato sia ridefinito annualmente dall'Autorità, analogamente a quanto avviene per l'indice T.O.P.?*
- Q7:** *Si ritiene che la liquidità del mercato del bilanciamento, in termini di volumi scambiati, sia un parametro corretto per la determinazione del peso da attribuire all'indice mercato? Vi sono altri parametri?*

6.2 Opzione 2: il collar

- 6.2.1 L'opzione "collar" prevede il calcolo della componente CCI_t^{new} a partire dall'*indice mercato*. L'attuale struttura di calcolo della componente CCI_t , modificata come previsto per la definizione dell'*indice T.O.P.*, non verrebbe tuttavia abbandonata, ma utilizzata per definire una banda di oscillazione all'interno della quale l'*indice mercato* può variare.
- 6.2.2 In termini teorici la definizione di un *collar* equivale allo scambio, tra l'acquirente (il cliente in regime di tutela) e il fornitore, di due opzioni (di ugual valore) che fissino ex – ante il rischio legato alle oscillazioni del prezzo di mercato. La prima opzione definisce il *cap*, cioè il valore massimo che la componente CCI_t^{new} può assumere, mentre la seconda opzione definisce il *floor*, cioè il valore minimo.
- 6.2.3 In questo modo, viene data al venditore e al cliente finale una copertura dei rischi legati all'imperfezione delle dinamiche concorrenziali del mercato all'ingrosso. Nell'ipotesi semplificata presentata nel presente paragrafo, le due opzioni a vendere e comprare non producono oneri aggiuntivi per il cliente o per il suo fornitore perché di ugual valore. Nella realtà invece, in caso ad esempio di propensioni al rischio differenti (es: ragionevolmente il venditore e il cliente hanno, non solo propensioni al rischio differenti, ma soprattutto disponibilità di strumenti di copertura non omogenee), i differenziali positivi e negativi rispetto ai costi medi stimati di approvvigionamento possono essere diversi in valore assoluto e dunque diverso sarebbe il prezzo delle opzioni che definiscono il *cap* e il *floor*, con un costo netto a carico della controparte più tutelata. In generale qualunque fattore che influenza la probabilità di accadimento di un superamento del *cap* ma non del *floor* (o viceversa) disallinea il valore delle due opzioni.
- 6.2.4 Per semplicità, viene trascurata la differenza nelle propensioni al rischio e si considerano un *cap* e un *floor* la cui media aritmetica è pari all'*indice T.O.P.*, salvo rilassare eventualmente questo vincolo in una fase successiva di approfondimento. In altre parole si considera per semplicità che il venditore e il cliente in tutela abbiano la medesima propensione al rischio.
- 6.2.5 Concentrando pertanto l'attenzione sulla definizione della banda di oscillazione, l'aspetto principale riguarda l'ampiezza del *collar* calcolata mediante coefficienti moltiplicativi inversi (es: $\pm 3\%$) per definire il *floor* e il *cap* a partire dall'*indice T.O.P.* (che determina pertanto il livello di costo intorno al quale costruire il *collar*).
- 6.2.6 Come per l'opzione 1, la gradualità dell'intervento di riforma, si concretizza in questo caso nella definizione di:
- a) un valore iniziale dei coefficienti moltiplicativi da applicare all'*indice T.O.P.* per definire il *collar* iniziale;

- b) i criteri per determinare ex – ante l’evoluzione dell’ampiezza del *collar* e verificarne la consistenza ex – post (condizioni di revisione).
- 6.2.7 Anche in considerazione della fase di avvio del mercato del bilanciamento e per ragioni di gradualità, l’Autorità intende prevedere un’ampiezza iniziale del *collar* non superiore al 6%, fissando il *cap* come maggiorazione del 3% dell’*indice T.O.P.* e il *floor* come riduzione del 3%.
- 6.2.8 Per quanto riguarda la definizione di un iter di sviluppo che renda l’*indice mercato* sempre più rilevante ai fini della determinazione delle condizioni economiche per il servizio di tutela, si propone un ampliamento del *collar* secondo una percentuale del 3% annuo. Tali incrementi potrebbero essere, come per l’opzione 1, correlati alla liquidità del mercato del bilanciamento, in termini di volumi scambiati.

Q8: Si condivide che, ai fini del calcolo del livello di riferimento dei costi per l’approvvigionamento della materia prima (CCI_t^{new}), venga preso in considerazione l’indice mercato, all’interno di un *collar*, come descritto al punto 6.2.7?

Q9: Si ritiene che le modalità di definizione dell’ampiezza del *collar* siano congrue?

7 Il segnale di prezzo della componente CCI_t^{new}

- 7.1.1 L’Autorità intende prevedere che la componente CCI_t^{new} abbia una articolazione differenziata temporalmente, sulla base del segnale risultante dall’*indice mercato*. Conseguentemente il periodo temporale rilevante t della componente CCI_t^{new} risulterà pari a ciascun giorno.
- 7.1.2 La previsione di una componente differenziata temporalmente permette infatti di evidenziare il valore dello stoccaggio, attraverso l’attribuzione di un prezzo di approvvigionamento maggiore nel periodo invernale rispetto a quello del periodo estivo. Al fine di perseguire questo obiettivo, l’Autorità intende quindi prevedere di “stagionalizzare” anche la componente dei costi di approvvigionamento funzione dell’*indice T.O.P.*.
- 7.1.3 In particolare, l’Autorità intende prevedere che, con riferimento a ciascun giorno t del mese m , l’*indice T.O.P.* sia “stagionalizzato” aumentando o riducendo tale indice della differenza tra:
- a) la media mensile per il mese m dell’*indice mercato*;
 - b) la media annuale dell’*indice mercato*.
- 7.1.4 Questa modalità di determinazione della componente CCI_t^{new} comporta che tale componente risulterà differenziata per periodo, dando un segnale di stagionalità a tutto l’approvvigionamento della materia prima, coerente ai valori dell’*indice mercato*. Ciò è in linea con la finalità di fornire al cliente finale il segnale circa la stagionalità che ci si attende possa caratterizzare il prezzo di mercato. Infatti, è verosimile che in corrispondenza dei picchi di consumo invernali, ad esempio nel primo trimestre dell’anno, si verifichino anche i picchi di prezzo per l’approvvigionamento delle risorse relative alla materia prima a condizioni di mercato. In questo modo, la stagionalizzazione mantiene inalterato il valore dello stoccaggio implicito nell’*indice mercato*.
- 7.1.5 Peraltro, questa modalità di stagionalizzazione dell’*indice T.O.P.* risulta necessaria ai fini della quantificazione della componente CCI_t^{new} nel caso dell’opzione 2 *collar*: se

non si applica il coefficiente δ di cui al punto 7.1.2, la stagionalità dell'*indice mercato* aumenta infatti impropriamente la probabilità che la componente CCI_t^{new} sia pari al *cap* d'inverno e pari al *floor* d'estate.

8 La formula della componente CCI_t^{new} nelle due opzioni proposte

8.1.1 Sulla base degli orientamenti dell'Autorità delineati in questa Parte II, la componente CCI_t , articolata per ogni periodo rilevante t risulterà quindi funzione di :

- a) un *indice mercato* pari, nel primo periodo di applicazione, al prezzo di sbilanciamento;
- b) un *indice T.O.P.* determinato in applicazione dei criteri sopra richiamati.

8.1.2 Nel caso dell'**opzione 1 ponderazione**, la della componente CCI_t^{new} risulterà pari alla seguente formula:

$$CCI_t^{new} = \left[\alpha \times \delta_m \times P_{T.O.P.,trim} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t} \right]$$

dove:

α è il peso attribuito al livello di prezzo risultante dall'applicazione dell'*indice T.O.P.*;

δ_m è il coefficiente δ di cui al punto 7.1.2 relativo al mese m cui il giorno t appartiene;

$P_{T.O.P.,trim}$ è l'*indice T.O.P.* determinato nel trimestre di riferimento cui il giorno t appartiene;

$P_{MKT,t}$ è l'*indice mercato*, relativo al giorno t .

8.1.3 Nel caso dell'**opzione 2 collar**, la componente CCI_t^{new} risulterà invece, per ciascun giorno t , pari a:

$$CCI_t^{new} = \begin{cases} (1 - \beta) \times \delta_m \times P_{T.O.P.} & P_{MKT,t} \leq (1 - \beta) \times \delta_m \times P_{T.O.P.} \\ P_{MKT,t} & \text{se } \textit{tutti altri casi} \\ (1 + \beta) \times \delta_m \times P_{T.O.P.} & P_{MKT,t} \geq (1 + \beta) \times \delta_m \times P_{T.O.P.} \end{cases}$$

dove tutti termini hanno il medesimo significato del punto 8.1.2 salvo il termine β che è la percentuale che determina la semi-ampiezza del *collar*.

PARTE III: LA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI FINALI RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA SULLA BASE DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO

9 Premessa

9.1.1 Il cambiamento delle modalità di determinazione della componente materia prima comporta la necessità di definire separatamente la componente CCI_t^{new} , rappresentativa dei costi di approvvigionamento del gas naturale, e i corrispettivi $PING_{GAS}$ da applicare ai clienti finali. In particolare, i corrispettivi $PING_{GAS}$, determinati e aggiornati periodicamente dall'Autorità al fine della fissazione delle condizioni economiche per i clienti serviti in regime di tutela, saranno fissati sulla base della componente CCI_t^{new} , definita secondo i criteri illustrati nella Parte II del presente documento.

9.1.2 Le nuove modalità di determinazione del corrispettivo $PING_{GAS}$ devono tenere conto dei seguenti elementi, alcuni dei quali innovativi rispetto all'attuale modalità di determinazione della componente materia prima:

- a) l'articolazione giornaliera della componente CCI_t^{new} ;
- b) la presenza, tra i costi di approvvigionamento, di variabili che dipendono dal prezzo del mercato (in una prima fase rappresentato dal prezzo di bilanciamento);
- c) il mantenimento dell'esigenza di definire le condizioni economiche prima dell'inizio del periodo di applicazione.

9.1.3 Di conseguenza, le nuove modalità di determinazione del corrispettivo $PING_{GAS}$ dovranno prevedere:

- a) una stima di alcune variabili rilevanti;
- b) la quantificazione di eventuali differenziali tra i costi di approvvigionamento effettivi ed i ricavi da vendita derivanti dall'applicazione dei corrispettivi determinati sulla base delle stime di cui alla precedente lettera a), da recuperare nel periodo successivo (di seguito: quantificazione del recupero).

In particolare, in occasione di ciascun aggiornamento, il livello del corrispettivo $PING_{GAS}$ verrà determinato considerando sia i dati stimati che la quantificazione dei differenziali sopra richiamati.

9.1.4 Gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ sono:

- a) valutazioni di carattere generale relative a:
 - i. la possibile differenziazione della struttura dei corrispettivi $PING_{GAS}$ per tipologia di punti di riconsegna di cui al comma 2.3 del TIVG (di seguito: tipologia di PDR)⁷;
 - ii. la periodicità dell'aggiornamento dei corrispettivi (periodicità bimestrale, trimestrale, ecc.);

⁷ Ai sensi del comma 2.3 del TIVG, si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:

- a) "punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico";
- b) "punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico";
- c) "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico";
- d) "punto di riconsegna per usi diversi".

- b) ai fini della stima:
 - i. l'articolazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ (giornaliera, per giorni omogenei, non articolata);
 - ii. l'orizzonte temporale rispetto al quale sono calcolati i costi medi di approvvigionamento nella quantificazione dei corrispettivi (valori mensili, valori medi – bimestrali, trimestrali, annuali);
- c) ai fini della quantificazione ex – post:
 - i. la metodologia di quantificazione del recupero;
 - ii. l'orizzonte temporale rispetto al quale viene effettuato il recupero e l'articolazione del corrispettivo relativo a tale recupero.

9.1.5 Gli orientamenti di seguito delineati devono considerare altresì i potenziali cambiamenti in tema di criteri di fatturazione dei conguagli, nel caso di letture effettive con cadenza superiore al trimestre. In particolare, i criteri di fatturazione dovranno essere rivisti al fine di prevedere modalità di attribuzione dei consumi coerenti con i criteri di calcolo dei corrispettivi $PING_{GAS}$. L'attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione dovrà quindi tenere in considerazione le modalità di attribuzione dei consumi utilizzate al fine di definire, rispetto alla componente dei costi di approvvigionamento differenziata temporalmente, il prezzo per i clienti finali. In caso di criteri di fatturazione non coerenti rispetto alle modalità di determinazione dei corrispettivi si potrebbero infatti creare potenziali distorsioni in tema di corretta attribuzione dei costi ai singoli clienti finali.

Q10: *Quali elementi di criticità possono essere evidenziati in ragione della necessità di regolare le modalità di fatturazione dei consumi in caso di conguagli?*

10 Elementi di valutazione per la determinazione dei corrispettivi relativi alla materia prima (corrispettivi $PING_{GAS}$)

10.1 Differenziazione per tipologia

- 10.1.1 L'attuale metodologia di calcolo della componente CCI_t non prevede la distinzione dei corrispettivi applicati a ciascuna tipologia di PDR che ha diritto al servizio di tutela. Attualmente la sua attribuzione non risulta essere articolata giornalmente e ciò comporta che l'attribuzione di tale componente CCI_t alle singole tipologie di PDR risulta indipendente dal profilo di consumo di ciascuna tipologia. La mancata differenziazione, tra tipologie di PDR, dei prezzi della materia prima applicati ai clienti finali trova quindi come principale ragione la presenza di una componente CCI_t non differenziata temporalmente. Inoltre, la mancata differenziazione per tipologia di PDR, minimizzando i costi relativi alla gestione dei sistemi di fatturazione, comporta una semplificazione amministrativa e gestionale del servizio di tutela.
- 10.1.2 La presenza di una nuova articolazione della componente CCI_t^{new} , ed in particolare la valorizzazione di tale componente per ciascun giorno, induce la possibilità di valutare se la determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ debba essere differenziata per tipologia.
- 10.1.3 Ai fini di tale valutazione devono essere tenute in considerazione, in primo luogo, le modalità con cui, anche attraverso la disciplina del *load profiling*, il prezzo di mercato differenziato giornalmente viene trasferito sull'utente della distribuzione/venditore che serve ciascun cliente finale nell'ambito del mercato

libero. La metodologia di quantificazione deve infatti essere determinata con l'obiettivo, tra l'altro, di minimizzazione delle distorsioni della concorrenza con riferimento alla scelta che può effettuare il cliente tra servizio di tutela e mercato libero. Ciò comporta che risulta necessario contenere le distorsioni derivanti da disallineamenti tra i corrispettivi $PING_{GAS}$ ed i costi di riferimento per l'approvvigionamento della materia prima. Di conseguenza, poiché il costo relativo all'approvvigionamento della materia prima nell'ambito del mercato libero risulta differenziato sulla base dell'articolazione temporale dei consumi del cliente finale, risulta necessario tenere conto di tale articolazione anche per la determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$.

- 10.1.4 Inoltre, la differenziazione per le diverse tipologie di PDR dei corrispettivi $PING_{GAS}$ può permettere il perseguimento di ulteriori obiettivi da parte dell'Autorità. In particolare, attraverso tale differenziazione è possibile provvedere, con riferimento a specifiche tipologie, quali ad esempio quella relativa ai clienti domestici, a soddisfare esigenze di maggiore stabilità dei prezzi, anche a fronte di costi di approvvigionamento di riferimento che variano giornalmente.
- 10.1.5 Sulla base delle valutazioni sopra esposte, l'Autorità intende prevedere che i corrispettivi $PING_{GAS}$ siano articolati almeno per le seguenti tipologie di PDR:
- PDR nella titolarità di un cliente domestico (di seguito: PDR domestico);
 - PDR relativo a un condominio con uso domestico (di seguito: PDR condominio);
 - PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico (di seguito: PDR servizio pubblico);
 - PDR per usi diversi con consumi inferiori a 50.000 smc (di seguito: PDR usi diversi).
- 10.1.6 Nel seguito dell'analisi verranno evidenziati i potenziali elementi che potrebbero condurre ad una ulteriore differenziazione per classi di clienti appartenenti alle sopra evidenziate tipologie di PDR ai fini dell'applicazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$.

Q11: *Quali ulteriori aspetti devono essere presi in considerazione ai fini della differenziazione per tipologia?*

Q12: *Quali elementi di criticità possono essere evidenziati rispetto alla differenziazione per tipologia?*

10.2 Periodicità di aggiornamento

- 10.2.1 La scelta della periodicità dell'aggiornamento ha un impatto sul potenziale errore delle stime effettuate ed incide sulla tempestività nell'applicazione dell'aliquota di recupero: più frequente è l'aggiornamento dei corrispettivi, più spesso vengono riviste le stime, quantificati eventuali errori e, se necessario, recuperati gli scostamenti tra ricavi e costi attraverso una correzione dei corrispettivi per i periodi futuri.
- 10.2.2 Nel definire la periodicità di aggiornamento occorre quindi considerare che, più è breve il periodo dell'aggiornamento, maggiore è:
- la coerenza tra corrispettivi applicati ai clienti finali e i costi sostenuti;

- b) la volatilità dei corrispettivi applicati ai clienti finali;
 - c) l'aumento dell'onerosità amministrativa e gestionale.
- 10.2.3 L'Autorità intende mantenere la medesima periodicità di aggiornamento attualmente prevista per la componente CCI_t , prevedendo quindi una periodicità di aggiornamento con cadenza trimestrale. Tale proposta, oltre a mantenere una continuità con il passato, permette di mantenere coerenza con la periodicità di aggiornamento del settore elettrico.

Q13: *Si ritiene che la periodicità di aggiornamento debba essere definita in modo diverso? Se sì, quale periodicità di aggiornamento dovrebbe essere presa in considerazione?*

11 Determinazioni sulla base dei valori attesi della componente CCI_t^{new}

11.1 Premessa

- 11.1.1 L'Autorità, sulla base dei valori stimati della componente CCI_t^{new} , dovrà provvedere alla determinazione di corrispettivi $PING_{GAS}$ da applicare nel trimestre di riferimento.
- 11.1.2 Nello specifico, vengono di seguito illustrate le principali valutazioni e proposte in tema di metodologia di calcolo per la determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ con riferimento a ciascuna delle tipologie di PDR.

11.2 Articolazione temporale dei corrispettivi $PING_{GAS}$

- 11.2.1 I corrispettivi $PING_{GAS}$ potrebbero avere un'articolazione differenziata nel tempo⁸ sulla base della variazione giornaliera della componente CCI_t^{new} . L'Autorità tuttavia intende prevedere che l'articolazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ sia più semplice rispetto all'articolazione giornaliera per una molteplicità di ragioni: alcune che si possono definire "di sistema", altre invece connesse con le preferenze dei clienti finali ed i costi dei venditori.
- 11.2.2 Tra i vincoli di tipo sistemico vi è il fatto che per poter applicare corrispettivi di vendita al dettaglio allineati alla componente CCI_t^{new} , occorrerebbe rilevare i consumi di ciascun punto in ogni giorno dell'anno. Le altre ragioni sono invece principalmente legate a motivazioni di semplicità, comprensione dei corrispettivi, per il cliente finale e minimizzazione dei costi, anche di fatturazione, per i venditori.
- 11.2.3 Tenuto quindi conto che i corrispettivi $PING_{GAS}$ non avranno un'articolazione giornaliera, permane la necessità di:
- a) definire, sebbene in maniera convenzionale, una distribuzione giornaliera dei consumi dei clienti da utilizzare ai fini della determinazione di corrispettivi (medi mensili, trimestrali, annuali) $PING_{GAS}$;
 - b) valutare il tipo di articolazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$.
- 11.2.4 Con riferimento al primo aspetto per impostare la corretta metodologia di determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ occorre considerare come vengono determinati i profili convenzionali e la regolazione del *load profiling* in quanto tale regolazione ha un impatto diretto sui costi che un operatore sostiene per la fornitura

⁸ Possibili articolazioni temporali potrebbero essere: articolazione giornaliera, aggregazioni di giorni tra loro omogenei (esempio: giorni del fine settimana rispetto agli altri giorni, ecc), nessun tipo di articolazione.

dei propri clienti. L'utilizzo di un'attribuzione convenzionale per la determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ diversa dalle modalità utilizzate ai fini del *load profiling* comporta infatti dei rischi per il venditore, in quanto i costi sostenuti per servire il cliente risulterebbero diversi dai potenziali ricavi conseguibili.

11.2.5 L'Autorità intende quindi prevedere che, ai fini della determinazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ siano utilizzati i profili convenzionali in linea con la regolazione del *load profiling*. Nello specifico, ai fini di consentire anche una semplicità amministrativa e gestionale, l'Autorità intende prevedere di utilizzare :

- a) i profili di prelievo per uso termico per tutte le tipologie:
 - i. PDR domestico;
 - ii. PDR condominio;
- b) i profili di prelievo per uso termico per i PDR appartenenti alla tipologia *PDR usi diversi* con uso termico;
- c) i profili di prelievo senza uso termico per i PDR appartenenti alla tipologie *PDR usi diversi* senza uso termico;
- d) il profilo di prelievo uso misto per la tipologia *PDR servizio pubblico*, per le quali intende utilizzare il profilo di prelievo uso misto.

L'Autorità intende inoltre valutare se considerare la problematica delle classi climatiche, prevedendo appositi parametri di correzione dei profili da applicare ai corrispettivi $PING_{GAS}$ al fine di tenere conto dei diversi profili di consumo delle 6 zone climatiche.

11.2.6 Sintetizzando, le considerazioni sull'utilizzo dei profili di consumo portano a prevedere ulteriori dettagli in tema dell'articolazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ prevista al punto 10.1.5. In particolare, per la tipologia *PDR usi diversi* i corrispettivi $PING_{GAS}$ dovrebbero ulteriormente differenziarsi nelle seguenti classi di clienti finali:

- a) PDR usi diversi con termico;
- b) PDR usi diversi senza termico.

11.2.7 Sul tema dell'articolazione, risulta rilevante valutare quali sono le caratteristiche del misuratore installato e, conseguentemente, che tipo di misura il sistema è in grado di avere a disposizione. Nel caso in cui i misuratori non siano in grado di rilevare i consumi in maniera giornaliera e non prevedano una rilevazione anche per aggregazione di giorni, i corrispettivi $PING_{GAS}$ non dovrebbero prevedere alcun tipo di articolazione al fine di garantire una maggiore coerenza con i costi sostenuti dal venditore. Poiché i clienti serviti in regime di tutela rientrano in questo caso, l'Autorità non ritiene di prevedere, almeno in questa prima fase, alcuna articolazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$.

Q14: *Si ritiene che sia necessaria un'articolazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$? Se sì, spiegarne i motivi.*

11.3 Orizzonte temporale per la quantificazione dei corrispettivi

11.3.1 L'orizzonte temporale corrisponde al periodo di tempo cui si riferiscono i costi di approvvigionamento di riferimento del venditore ai fini della determinazione dei

corrispettivi $PING_{GAS}$. In particolare, i corrispettivi potrebbero essere calcolati secondo una logica:

- a) mensile o trimestrale, ossia considerando la previsione della componente CCI_t^{new} in ciascuno dei mesi o dei tre mesi ai quali l'aggiornamento si riferisce;
- b) annuale solare, ossia fissando il corrispettivo $PING_{GAS}$ in funzione della stima della componente CCI_t^{new} dell'anno solare di riferimento;
- c) annuale scorrevole, in cui il corrispettivo $PING_{GAS}$ viene fissato in funzione della stima della componente CCI_t^{new} dei dodici mesi successivi.

11.3.2 L'utilizzo di un orizzonte temporale mensile o trimestrale garantisce una maggiore coerenza tra ricavi e costi ma al contempo può aumentare la volatilità dei corrispettivi applicati ai clienti finali, che possono variare, oltre che per la variazione dei fondamentali, anche per gli effetti della stagionalità. Nel caso di modalità di calcolo con logica annuale solare è utile segnalare come la copertura dei costi può avvenire solo su base annua, anche in assenza di errori di stima. In questi casi, infatti, in ciascun trimestre i corrispettivi $PING_{GAS}$ sarebbero determinati sulla base del costo medio annuo, relativo all'anno solare⁹, ciò comportando che tale prezzo sarà tendenzialmente più basso della componente CCI_t^{new} nel periodo invernale e più alto nel periodo estivo. Nel caso di una modalità di calcolo con logica annuale scorrevole, la stima del costo non sarebbe basata sull'anno solare ma sui dodici mesi successivi. Ciò permette di evitare potenziali cambiamenti del livello dei corrispettivi tra un anno solare e quello successivo ma rende maggiormente complesso definire una metodologia che permetta un buon allineamento tra costi e ricavi per il venditore.

11.3.3 Rispetto alle valutazioni sopra riportate e tenuto conto del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione della volatilità dei prezzi con esclusivo riferimento alla tipologia di PDR domestico l'Autorità intende prevedere di utilizzare un orizzonte temporale:

- a) annuale solare per la tipologia *PDR domestico*;
- b) trimestrale per la tipologia *PDR condominio* e per la classe *PDR usi diversi con termico*;
- c) mensile per la tipologia *PDR servizio pubblico* e per la classe *PDR usi diversi senza termico*.

Q15: *Si ritiene che l'orizzonte temporale debba essere definita in modo diverso? Se sì, quale orizzonte temporale dovrebbe essere considerato?*

11.4 Sintesi di metodologie di calcolo

11.4.1 Rispetto a quanto sopra evidenziato i corrispettivi $PING_{GAS}$ risulteranno, con riferimento a ciascuna tipologia PDR avente diritto al servizio di tutela diversa dai clienti domestici, pari a:

⁹ In alternativa, si potrebbe fare riferimento all'anno termico. Ciò non toglie che le considerazioni del presente documento con riferimento alla logica anno solare potrebbero essere riferite alla logica anno termico.

$$PING_{GAS,m} = \frac{\sum_{g \in m} CCI_g * \alpha_g}{\sum_{g \in m} \alpha_g}$$

$$PING_{GAS,trim} = \frac{\sum_{g \in trim} CCI_g * \alpha_g}{\sum_{g \in trim} \alpha_g}$$

dove:

CCI_g è la stima della componente CCI_t^{new} in ciascun giorno (g) del mese (m) o del trimestre (trim) preso a riferimento per il calcolo;

α_g sono i pesi percentuali, definiti su base giornaliera (g), con cui vengono ponderati i livelli della componente CCI_t^{new} nel calcolo della media.

11.4.2 Per quanto riguarda invece i clienti domestici, la determinazione della componente $PING_{GAS}$ sarà definita come:

$$PING_{GAS,trim} = \frac{\sum_{g \in anno} CCI_g * \alpha_g}{\sum_{g \in anno} \alpha_g}$$

12 Determinazioni di eventuali recuperi relativi a periodi progressi

12.1 Premessa

12.1.1 L’Autorità intende tenere conto, nella determinazione dei prezzi $PING_{GAS}$, degli eventuali errori di stima dei prezzi che comportano degli scostamenti tra i costi di approvvigionamento di riferimento per il venditore ed i relativi ricavi conseguiti.

12.1.2 A tale fine, deve essere determinato un meccanismo di recupero della differenza tra i prezzi stimati all’inizio di ciascun trimestre e i valori a consuntivo. Inoltre devono essere valutate le modalità attraverso cui, una volta quantificato il “recupero” complessivo necessario a correggere gli errori di stima, si provveda alla determinazione della componente del prezzo necessaria per la copertura di detto ammontare.

12.2 La metodologia di quantificazione del recupero

12.2.1 L’ammontare da recuperare risulta in linea di principio pari, in ciascun trimestre di riferimento, alla differenza tra:

- a) la stima dei costi di approvvigionamento di riferimento, pari in ogni mese al prodotto tra la componente CCI_t^{new} e la quantità complessivamente fornita nel servizio di tutela;
- b) la stima dei ricavi ottenuti dai venditori per l’erogazione del servizio di tutela in applicazione dei corrispettivi $PING_{GAS}$ durante il medesimo periodo.

12.2.2 Per procedere alla determinazione dell’ammontare da recuperare occorrerebbe quindi definire una regola per la determinazione delle quantità complessivamente fornite nel servizio di tutela, distinguendo tali quantità anche per tipologia o classe di PDR su cui sono articolati i corrispettivi $PING_{GAS}$. Una quantificazione precisa dell’ammontare da recuperare in ciascun trimestre richiederebbe quindi la raccolta di

informazioni da parte dei venditori che erogano il servizio di tutela. Tali informazioni dovrebbero riguardare, per i casi in cui la determinazione dei prezzi finali è effettuata sulla base di una determinazione con un orizzonte temporale annuale, le quantità (a consuntivo o stimate) con riferimento ad un periodo annuale.

- 12.2.3 L'Autorità intende considerare gli obiettivi di semplicità amministrativa e gestionale e, a tal fine, definire meccanismi di stima delle quantità e di quantificazione degli ammontari da recuperare che siano di semplice applicazione. A tale scopo, l'Autorità intende effettuare il calcolo del recupero per singola tipologia o classe di PDR cui sono articolati i corrispettivi PI_{GAS} e ipotizzare, per semplicità, che il consumo di ciascuna tipologia o classe di PDR sia uguale a quello derivante dal profilo di consumo utilizzato per il calcolo del corrispettivo PI_{GAS} .
- 12.2.4 Nello specifico, quindi, per ciascuna tipologia o classe di PDR cui sono articolati i corrispettivi PI_{GAS} l'ammontare di recupero risulterà pari a:
- a) i costi determinati applicando la stima dei costi di approvvigionamento di riferimento, pari in ogni mese al prodotto tra:
 - i. la componente CCI_t^{new} , i cui valori corrispondono ai dati di consuntivo, qualora disponibili, ai dati di pre-consuntivo nonché alle stime dell'Autorità per i mesi in cui non si ha la disponibilità di altri dati;
 - ii. il consumo della suddetta tipologia o classe di PDR determinato sulla base del profilo di consumo;
 - b) i ricavi medi determinati applicando:
 - i. per il periodo in cui sono disponibili, i corrispettivi PI_{GAS} già definiti dall'Autorità al corrispondente consumo della suddetta tipologia/classe di PDR;
 - ii. per i periodi successivi, i corrispettivi previsti dall'Autorità sulla base delle nuove stime della componente CCI_t^{new} al consumo della suddetta tipologia/classe di PDR.
- 12.2.5 La quantificazione del recupero dipenderà, quindi, dalla modalità di determinazione dei corrispettivi PI_{GAS} . In particolare, la quantificazione del recupero risulterà più semplificata nell'ipotesi di fissare il prezzo con un orizzonte temporale trimestrale rispetto alla situazione in cui si considera un orizzonte temporale annuale. In quest'ultimo caso, infatti, occorre considerare non solo gli errori di stima della componente CCI_t^{new} relativi al periodo trascorso ma anche quelli relativi alle previsioni (su base annua) del periodo successivo che vengono rivisti da un trimestre all'altro. Nell'ipotesi di modalità di determinazione con quantificazione trimestrale, il calcolo sarebbe semplificato anche per quanto riguarda i corrispettivi PI_{GAS} relativi ai trimestri successivi a quello di riferimento: i prezzi finali applicati ai clienti sarebbero infatti per definizione fissati uguali alle stime della componente CCI_t^{new} . Conseguentemente, la differenza tra costi e ricavi verrebbe valutata con esclusivo riferimento ai trimestri precedenti.

Q16: *Quali elementi di criticità possono essere evidenziati rispetto alla quantificazione del recupero?*

Q17: *Si ritiene che tale quantificazione debba essere definita in modo diverso? Se sì, quali ulteriori variabili dovrebbero essere considerate?*

12.3 Determinazione aliquota di recupero

- 12.3.1 Ai fini della determinazione dell'aliquota di recupero da applicare a ciascuna tipologia o classe di PDR, l'Autorità intende prevedere che gli importi siano recuperati nei sei successivi mesi rispetto a quello cui ha avuto luogo l'aggiornamento.
- 12.3.2 Tale proposta di determinazione permette di provvedere, pur tenendo in considerazione problematiche relative alla volatilità dei corrispettivi anche legate alla stagionalità dei consumi, alla copertura degli errori di stima dei prezzi di bilanciamento senza la necessità di effettuare appositi meccanismi di perequazione.

Q18: *Si ritiene che l'orizzonte temporale proposto per il recupero degli importi debba essere quantificato in modo differente?*

13 **Modifiche delle altre componenti delle condizioni economiche di fornitura per i clienti serviti in regime di tutela**

- 13.1.1 Le modifiche illustrate nel presente documento per la consultazione comportano la necessità di riconsiderare le modalità di determinazione di altre componenti delle condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti serviti nel regime di tutela.
- 13.1.2 Questa necessità deriva in primo luogo dal fatto che gli orientamenti in tema di determinazione dei costi di approvvigionamento di riferimento della materia prima descritti nella Parte II comportano una valorizzazione della materia prima gas riferita al punto di scambio virtuale (PSV), cui tipicamente si riferiscono le transazioni degli operatori. Inoltre, l'articolazione temporale della componente CCI_t^{new} e le nuove modalità di determinazione dei prezzi finali sono tali da comprendere nel corrispettivo $PING_{GAS}$ applicato a ciascuna tipologia di PDR il valore dello stoccaggio necessario per servire tale tipologia, implicito nei differenti valori che il corrispettivo assume nel tempo.
- 13.1.3 Le modifiche della altre componenti delle condizioni economiche di fornitura dovranno essere definite dall'Autorità in coerenza con l'entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo della componente CCI_t^{new} e del corrispettivo $PING_{GAS}$.

13.2 Componente trasporto QT

- 13.2.1 La componente relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG (QT) è attualmente definita, per ciascun ambito tariffario, come somma:
- a) dell'elemento QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto;
 - b) dell'elemento QTV_i , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato.
- 13.2.2 Le modifiche delle modalità di calcolo della componente CCI_t^{new} hanno un impatto con riferimento all'elemento QTF_i , alla cui quantificazione concorrono, tra l'altro, corrispettivi legati ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti (corrispettivo C_{pe} , il corrispettivo CP_{stocc}^e , ecc.) e i corrispettivi variabili (CV). Tali elementi dovranno essere rivisti, per scorporare gli quanto già incluso nel corrispettivo $PING_{GAS}$ riferito al PSV.

Q19: *Quali ulteriori elementi della componente QT devono essere presi in considerazione al fine di allineare la modalità di determinazione di questa componente con gli orientamenti dell'Autorità in tema di determinazione del prezzo PING_{GAS}?*

13.3 Componente stoccaggio QS

- 13.3.1 La componente relativa al servizio di stoccaggio di cui all'articolo 9 del TIVG è attualmente definita, con riferimento a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio di tutela, sulla base dei costi di stoccaggio corrispondenti alle tariffe determinate dall'Autorità.
- 13.3.2 A tale modalità di determinazione della componente di stoccaggio è associata una determinata quantità di stoccaggio assegnata prioritariamente per la modulazione dei clienti di piccole dimensioni. L'attuale modalità di determinazione della componente QS, unitamente alla presenza di una componente CCI_t non differenziata nel tempo, trasferisce in questo modo al cliente finale il beneficio legato al maggior valore dello stoccaggio rispetto al suo costo.
- 13.3.3 L'inclusione del valore relativo allo stoccaggio nell'ambito della determinazione della componente CCI_t^{new} comporta quindi la necessità di rivedere le modalità di determinazione della componente QS, che dovrà consentire la restituzione ai clienti finali della differenza tra il valore dello stoccaggio ed il suo costo.

Q20: *Quali ulteriori elementi della componente QS devono essere presi in considerazione al fine di allineare la modalità di determinazione di questa componente con gli orientamenti dell'Autorità in tema di determinazione del prezzo PING_{GAS}?*

Q21: *Si ritiene che tale modalità di determinazione della componente QS possa essere effettuata con esclusivo riferimento ai clienti domestici?*